

Corte costituzionale

RUOLO DELLE CAUSE

UDIENZA PUBBLICA

Mercoledì, 25 Giugno 2025

....."qt g',.52''

Stampato l'11 giugno 2025

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
1	ord. 130/2024	ord. 18 aprile 2024 Tribunale di Firenze - Sezione GIP/GUP - A. L.	<p>art. 59 legge 24/11/1981, n. 689, come sostituito da art. 71, c. 1, lett. g), decreto legislativo 10/10/2022, n. 150</p> <p>Reati e pene - Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva - Previsione che la pena detentiva non può essere sostituita nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 - Denunciata previsione, in via assoluta, che la pena detentiva non può essere sostituita nei confronti di imputati infraventunenni del reato di cui all'art. 609-bis codice penale (rientrante tra i reati di cui all'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975) anche quando il giudice ritenga che il rischio di recidiva possa essere salvaguardato dall'applicazione di una sanzione sostitutiva - Irragionevole preclusione per il giudice di valutare le condizioni soggettive dell'autore del reato - Disparità di trattamento rispetto alle persone che abbiano riportato condanna alla stessa pena per un reato non ostativo - Parità di trattamento dell'imputato minore di anni ventuno rispetto agli imputati pienamente adulti</p> <p>- rif. artt. 3 e 27, c. 3°, Costituzione</p>	<p>per A. L.: Avv. Michele DUCCI</p> <p>Avv. Stato: Fabrizio URBANI NERI</p> <p>per G. R. (*): Avv. Gianpaolo DI PIETTO</p>	VIGANÒ	(*) Interveniente ad adiuvandum, dep. fuori termine

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
2	ord. 46/2025	ord. 14 febbraio 2025 Corte d'appello di Firenze - P. T.	<p>art. 59, c. 1°, lett. d), legge 24/11/1987, n. 689, come sostituito da art. 71, c. 1°, lett. g), decreto legislativo 10/10/2022, n. 150</p> <p>Reati e pene - Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva - Modifiche normative a opera del d.lgs. n. 150 del 2022 - Previsione che la pena detentiva non può essere sostituita nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 (nella specie, reati di cui agli artt. 600-ter, 609-ter, n. 5, e 609-octies codice penale) - Irragionevolezza, a fronte della previsione di una presunzione legale di inidoneità della pena sostitutiva sulla base del mero titolo di reato - Irragionevole preclusione per il giudice di valutare le condizioni soggettive dell'autore del reato</p> <p>- rif. artt. 3, 27, c. 3°, e 76 Costituzione; art. 1, c. 17°, legge 27/09/2021, n. 134</p>	<p>per P. T.:</p> <p>Avv. Cecilia TURCO Avv. Michele Giacomo Carlo PASSIONE</p> <p>Avv. Stato: Salvatore FARACI Avv. Stato: Erica FARINELLI</p>	VIGANÒ	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
3	ord. 9/2025	ord. 15 gennaio 2025 Consiglio di Stato - R.A.V. - Raccordo Autostradale Valle d'Aosta spa c/ Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e altri	<p>art. 13, c. 3°, decreto-legge 30/12/2019, n. 162, convertito, con modificazioni, in legge 28/02/2020, n. 8; legge 28/02/2020, n. 8, come modificata da decreto-legge 31/12/2020, n. 183, convertito, con modificazioni, in legge 26/02/2021, n. 21</p> <p>Concessioni pubbliche - Prezzi e tariffe - Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti - Previsione che, per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza, il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno 2020 è differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economico finanziari (PEF) predisposti in conformità alle delibere adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti - Previsione che, entro il 30 marzo 2020, i concessionari presentano al concedente le proposte di aggiornamento dei PEF, riformulate ai sensi della predetta normativa, che annullano e sostituiscono ogni precedente proposta di aggiornamento - Previsto perfezionamento dell'aggiornamento dei piani economico finanziari presentati nel termine del 30 marzo 2020, entro e non oltre il 31 luglio 2020 - Denunciata disciplina che non è funzionale al raggiungimento dell'obiettivo dichiarato dal legislatore nel preambolo di garantire la continuità dell'azione amministrativa, in spregio al buon andamento - Intervento normativo che non riveste carattere di urgenza - Previsione le cui finalità sono diverse da quelle esplicitate dal legislatore e sproporzionate rispetto agli effetti prodotti - Disposizione che produce effetti distorsivi, provocando un ritardo nell'evasione delle istanze del concessionario riguardanti l'adeguamento tariffario e l'aggiornamento del PEF, rendendo difficile l'applicazione degli istituti che compulsano la conclusione di procedimenti con termine ordinario scaduto</p>	<p>per R.A.V. - Raccordo Autostradale Valle d'Aosta spa: Avv. Gian Michele ROBERTI Avv. Marco ANNONI Avv. Isabella PEREGO Avv. Francesco Giovanni ALBISINNI Avv. Luisa TORCHIA</p> <p>Avv. Stato: Paola PALMIERI Avv. Stato: Monica DE VERGORI</p>	PATRONI GRIFFI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

- Deresponsabilizzazione dell'operato dei pubblici dipendenti, non essendo disincentivate le condotte negligenti - Previsione che pregiudica l'efficienza del sistema amministrativo, che presuppone l'esercizio tempestivo e continuo del potere pubblico - Alterazione tra fruizione del bene e pagamento del relativo pedaggio e allontanamento nel tempo della loro corrispondenza - Legge-provvedimento priva di una giustificazione proporzionata agli obiettivi perseguiti e agli effetti sortiti - Produzione di un'irragionevole incisione dei diritti e delle garanzie apprestate dall'ordinamento nello svolgimento di un procedimento amministrativo regolato dalla legge n. 241 del 1990 - Previsione di un ritardo dell'aggiornamento del PEF e dell'adeguamento delle tariffe che evidenzia una negligente gestione del rapporto nel corso del suo dispiegarsi - Differimento dei termini per l'aggiornamento del PEF e l'adeguamento delle tariffe che pregiudica le capacità programmatiche e di ottenimento delle risorse necessarie per lo svolgimento dell'attività di impresa - Lesione della libertà di impresa - Violazione del principio che riserva alla legge la determinazione dei programmi e dei controlli opportuni affinché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali - Disposizione che pregiudica i profili concorrenziali della libertà di impresa e il diritto di proprietà, come tutelati dalla disciplina europea e internazionale interposta e dal principio del pacta sunt servanda - Violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e degli obblighi internazionali.

Previsto perfezionamento dell'aggiornamento dei PEF presentati nel termine del 30 marzo 2020, entro e non oltre il 31 luglio 2021

- rif. artt. 3, 11, 41, 77, 97 e 117, c. 1°,

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

Costituzione; artt. 49, 56 e 63 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; artt. 16 e 17 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; art. 1 Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
4	ord. 214/2024	ord. 20 settembre 2024 Corte d'appello di Venezia - Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS c/ Qiu Ming Yong titolare della ditta Mercatino Calzature e Borse di Qiu Ming Yong	art. 2 decreto Presidente della Repubblica del 30/05/1955, n. 797 Previdenza - Assegno per il nucleo familiare - Cause ostative al riconoscimento della prestazione - Convivenza more uxorio tra il datore di lavoro e il lavoratore subordinato - Omessa previsione - Disparità di trattamento del coniuge o della persona unita civilmente rispetto al convivente di fatto - Contrasto con la finalità di assicurare a soggetti in stato di bisogno il sostegno del beneficio che, si presume, non ricorra nel caso di inclusione del datore di lavoro nel nucleo familiare - rif. artt. 3 e 38 Costituzione	per Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS: Avv. Samuela PISCHEDDA Avv. Maria PASSARELLI Avv. Mauro SFERRAZZA Avv. Stato: Pietro GAROFOLI	PITRUZZELLA	